



Ufficio stampa

Rassegna stampa

7 - 9 febbraio 2009

Responsabile :

Claudio Rao (tel. 06/32.21.805 – e-mail:claudio.rao@oua.it)

SOMMARIO

- Pag 3 OUA: De Tilla (Oua), ricevuto da Fini: riconoscere il ruolo istituzionale dell'avvocatura (www.toplegal.it)
- Pag 4 OUA: «Riconoscere il ruolo costituzionale dell'Avvocatura».
Il presidente De Tilla ricevuto dal presidente della camera, Gianfranco Fini (mondo professionisti)
- Pag 5 OUA: Giustizia: Oua, riconoscere il ruolo costituzionale dell'Avvocatura (agi)
- Pag 6 OUA: La giustizia non sia un campo di battaglia
di Giuseppe Lepore - Segretario dell'Organismo unitario dell'avvocatura italiana (mondo professionisti)
- Pag 7 PROCESSO PENALE : Passa la riforma. Berlusconi: in futuro niente appello per gli assolti in primo grado (la stampa)
- Pag 8 PROCESSO PENALE : Processo, passo indietro dell'accusa (il sole 24 ore)
- Pag 9 PROCESSO PENALE : Più spazio ai poteri della difesa (il sole 24 ore)
- Pag 10 PROCESSO PENALE : Indagini esplorative, arriva lo stop al Pm (il sole 24 ore)
- Pag 11 PROCESSO PENALE: Come cambia il procedimento penale (il sole 24 ore)
- Pag 12 PROCESSO PENALE: Processi veloci, appello alle parti (il sole 24 ore)
- Pag 14 PROCESSO PENALE: I Pm onorari eletti da magistrati e legali (il sole 24 ore)
- Pag 15 CASSAZIONE: Sentenza ok se il giudice cambia (italia oggi)
- Pag 16 TESTAMENTO BIOLOGICO: Oggi la legge approda al Senato ma sfuma l'approvazione-lampo (la repubblica)
- Pag 17 STUDI LEGALI: Un passo avanti con l'analisi per focalizzare punti di forza e debolezza, opportunità e minacce
di Paola Parigi - Avvocato - Consulente di organizzazione e marketing dello studio legale (diritto e giustizia)
- Pag 19 CONVEGNI: Meeting point (diritto e giustizia)

WWW.TOPLEGAL.IT

De Tilla (Oua) ricevuto da Fini: "Riconoscere il ruolo costituzionale dell'avvocatura"

Il presidente dell'Organismo unitario dell'avvocatura Maurizio de Tilla e il vicepresidente Antonio Giorgino sono stati ricevuti dal presidente della Camera dei deputati Gianfranco Fini, al quale hanno esposto tra l'altro la proposta dell'Oua per il riconoscimento dell'avvocatura come soggetto costituzionale.

«L'indipendenza dell'avvocatura è un principio inderogabile e tende a garantire la tutela dei diritti, della libertà e della dignità della persona», commenta il presidente de Tilla, «Riconoscere in modo esplicito il ruolo costituzionale dell'avvocatura è l'unica strada possibile per affermare concretamente il principio del giusto processo». Il presidente de Tilla ha sottolineato come la Costituzione, all'articolo 24, già dia rilievo alla funzione della difesa: «Anche questo dato testuale, oltre che ragioni storiche, dimostrano come l'avvocatura, al pari della magistratura, sia uno dei soggetti della giurisdizione».

La proposta presentata dall'Oua prevede un cambiamento della rubrica del titolo quarto della parte seconda della Costituzione con la dicitura “La giurisdizione” (che attualmente recita “La magistratura”).

MONDO PROFESSIONISTI

«Riconoscere il ruolo costituzionale dell'Avvocatura». Il presidente De Tilla ricevuto dal presidente della camera, Gianfranco Fini

Questa mattina il presidente dell'Oua, *Maurizio de Tilla*, e il vice presidente, *Antonio Giorgino*, sono stati ricevuti dal presidente della Camera dei Deputati, on. Gianfranco Fini. Nel corso del lungo colloquio sono stati affrontati molti temi. In particolare, è stata esposta al presidente della Camera la proposta dell'Oua per riconoscere l'Avvocatura come soggetto costituzionale. «L'indipendenza dell'Avvocatura è un principio inderogabile e tende a garantire la tutela dei diritti, della libertà e della dignità della persona – commenta il presidente De Tilla – Riconoscere in modo esplicito il ruolo costituzionale dell'Avvocatura è l'unica strada possibile per affermare concretamente il principio del giusto processo». Il presidente de Tilla ha sottolineato come la Costituzione (art. 24) dia già rilievo alla funzione della difesa: «Anche questo dato testuale, oltre che ragioni storiche, dimostrano come l'Avvocatura, al pari della Magistratura, sia uno dei soggetti della giurisdizione». La proposta presentata dall'Oua prevede un cambiamento della rubrica del Titolo Quarto della Parte Seconda della Costituzione con la dicitura “La giurisdizione” (attualmente recita, “La Magistratura”) . Il Titolo andrebbe suddiviso in tre sezioni: la prima dedicata ai principi fondamentali della funzione giurisdizionale (con la previsione dell'essenzialità delle funzioni delle due componenti della giurisdizione della loro indipendenza, nonché della terzietà del giudice e dell'assoluta parità tra le parti nel processo), la seconda contenente i principi riguardanti la Magistratura, la terza i principi relativi all'Avvocatura e quindi alla difesa dei cittadini (nella quale andrebbe sancito il principio che la difesa affidata agli avvocati è funzione essenziale in ogni procedimento giudiziario).

AGI

Giustizia: Oua, riconoscere il ruolo costituzionale dell'Avvocatura

(AGI) - Roma, 6 feb. - "L'indipendenza dell'Avvocatura e' un principio inderogabile e tende a garantire la tutela dei diritti, della liberta' e della dignita' della persona. Riconoscere in modo esplicito il ruolo costituzionale dell'Avvocatura e' l'unica strada possibile per affermare concretamente il principio del giusto processo". E' il principio espresso stamane dal presidente dell'Organismo unitario dell'Avvocatura Maurizio De Tilla ricevuto dal presidente della Camera dei Deputati, Gianfranco Fini.

Nel corso del lungo colloquio, al quale ha preso parte anche il vicepresidente dell'Oua Antonio Giorgino, il presidente de Tilla ha sottolineato come la Costituzione dia gia' rilievo alla funzione della difesa: "anche questo dato testuale, oltre che ragioni storiche, dimostrano come l'Avvocatura - afferma De Tilla - al pari della Magistratura, sia uno dei soggetti della giurisdizione".

La proposta presentata dall'Oua prevede un cambiamento della rubrica del Titolo Quarto della Parte Seconda della Costituzione con la dicitura 'La giurisdizione' (attualmente recita, 'La Magistratura'). Il Titolo, secondo gli avvocati, andrebbe suddiviso in tre sezioni: la prima dedicata ai principi fondamentali della funzione giurisdizionale (con la previsione dell'essenzialita' delle funzioni delle due componenti della giurisdizione della loro indipendenza, nonche' della terzietà del giudice e dell'assoluta parita' tra le parti nel processo), la seconda contenente i principi riguardanti la Magistratura, la terza i principi relativi all'Avvocatura e quindi alla difesa dei cittadini (nella quale andrebbe sancito il principio che la difesa affidata agli avvocati e' funzione essenziale in ogni procedimento giudiziario). (AGI)

Red/Oil

061601 FEB 09

MONDO PROFESSIONISTI

La giustizia non sia un campo di battaglia

di Giuseppe Lepore - Segretario dell'Organismo unitario dell'avvocatura italiana

In questi giorni, in più sedi, sono stati analizzati e denunciati i gravi problemi della giustizia. Gli avvocati ripetono tutti gli anni, spesso da soli, che a questo lungo elenco di problemi bisogna dare risposte serie ed immediate. Anche oggi nella corte di Appello di Roma abbiamo posto questioni concrete (delegificazione e semplificazione dei riti per citare alcuni esempi) perchè la nostra rotta è la tutela dei diritti dei cittadini e abbiamo lanciato quattro campagne dell'avvocatura (di seguito) per una giustizia giusta ed efficiente e per un Paese competitivo e moderno. Ho apprezzato i richiami effettuati in molti interventi alla necessità di realizzare riforme condivise. La giustizia deve smettere di essere il campo di battaglia di un perenne scontro tra magistratura e politica. I contrasti finiscono per accentuare i mali di un sistema afflitto dalla lentezza dei processi, dalla disorganizzazione degli uffici, dall'ineffettività della pena, dal mancato rispetto delle regole del giusto processo, dall'emarginazione della difesa, etc... In sintesi: una situazione di illegalità che fa scendere il nostro paese agli ultimi posti nel panorama internazionale. Si riparta dal confronto con tutti gli operatori della settore e si riconosca l'avvocatura come soggetto costituzionale, si rafforzi l'autonomia della giurisdizione, che ha due facce della medaglia da tutelare in egual misura: l'indipendenza dei magistrati e quella degli avvocati. Infine non possiamo anche in questa occasione non criticare la scelta di sfrattare la storica sede del consiglio dell'ordine degli Avvocati di Roma dalla Corte di Cassazione. Chiediamo ancora una volta che si rettifichi questa sciagurata decisione. Anche così si salvaguarda e si rispetta il ruolo degli avvocati.

LA STAMPA

Passa la riforma. Berlusconi: in futuro niente appello per gli assolti in primo grado

Sab. 7 - Siamo alla riforma del processo penale. Un disegno di legge voluto fortissimamente da Berlusconi in persona e portato avanti dal ministro Angelino Alfano. Trentasei articoli che faranno discutere all'infinito. C'è di tutto: dalla competenza sugli arresti, all'autonomia della polizia giudiziaria, alla fine delle indagini avviate dai pm, all'ampliamento della competenza delle corti d'assise (vaglieranno anche associazione mafiosa, narcotraffico e terrorismo). Ma tutto ciò è solo l'antipasto. La vera riforma della giustizia è quella che verrà. Epperò le polemiche sono già partite. Secondo Antonio Di Pietro, la riforma è tutta una scusa di Berlusconi «per inseguire la sua impunità». Un codicillo prevede in effetti che le sentenze definitive non potranno più essere utilizzate come prova in altri procedimenti, salvo che per i reati di mafia e terrorismo. A Di Pietro sembra una norma perfetta per il caso Mills: qualora l'avvocato inglese venga condannato, e se mai il Lodo Alfano fosse bocciato dalla corte costituzionale, questa norma sarebbe un paracadute perfetto per il premier. Si vedrà. Una rivoluzione, intanto, è in arrivo. «L'obiettivo è quello della perfetta parità tra accusa e difesa», dice Alfano. Ovvero la separazione delle carriere con la creazione di un Ordine degli avvocati dell'accusa. Annuncia Berlusconi: «Un cittadino assolto da un tribunale della Repubblica non dev'essere più chiamato ad un secondo o terzo grado dagli avvocati dell'accusa, magari solo per puntiglio». L'abolizione del ricorso in appello sarà l'ennesima botta ai pm. Era quanto prevedeva la Legge Pecorella, smantellata nel 2007 dalla Corte costituzionale. «Se sarà necessaria una riforma costituzionale, la affronteremo», dice ancora il premier. Nel ddl tornano alcuni temi cari ad Alfano. C'è l'affidamento in prova che è subordinato ai lavori socialmente utili. E' prevista la trasmissione in via informatica, ogni tre mesi, dell'operato di ogni tribunale. Il ministro provvederà poi a rendere tutto pubblico sul sito Internet perché sia «monitorata la produttività». C'è la distruzione degli esposti anonimi (entro cinque anni). E ancora: le modifiche del regolamento penitenziario, i nuovi poteri per la procura generale presso la Cassazione in presenza di «eccezionali contrasti da uffici del pubblico ministero» (leggi la disputa Salerno-Catanzaro), l'annullamento di una richiesta di rinvio a giudizio dopo che un'ordinanza di custodia in carcere sia stata annullata (se non emergono nuove prove a carico). In arrivo ci sono anche cinque deleghe al governo in tema di: notifiche (finalmente si useranno le e-mail); diverse competenze tra gip e tribunale presso la corte d'appello su custodia in carcere e arresti; sospensione dei processi quando l'imputato sia irrintracciabile (reati con pena fino a quattro anni, più furto aggravato, ricettazione, resistenza a pubblico ufficiale); digitalizzazione del processo civile e del processo penale. Di forte valenza politica, perché era un cavallo di battaglia della Lega, arriva l'elezione dei magistrati onorari. La norma riguarda solo i viceprocuratori onorari presso il giudice di pace e non l'elezione diretta da parte del popolo, bensì da parte di una platea di Grandi elettori (nell'ambito di ciascun distretto: magistrati, avvocati e professori universitari di materie giuridiche). «Abbiamo fatto sì - dice ancora Alfano - che nel nostro processo penale fossero eliminati numerosi elementi di doglianza da parte dei cittadini e fossero restituite loro una serie di garanzie». Sono soddisfatti gli avvocati. Secondo Antonio Di Pietro, al contrario, «si procede a ritmo forsennato alla demolizione della giustizia». E Lanfranco Tenaglia, ministro-ombra del Pd, la boccia: «Non risolverà i problemi più gravi della giustizia italiana e che è in alcune parti dannosa e in altre insoddisfacente». Critico anche Michele Vietti, Udc: «Ci saremmo aspettati un approccio diverso del governo». *Francesco Grignetti*

IL SOLE 24 ORE

Processo, passo indietro dell'accusa

Berlusconi: cambieremo la Carta per vietare l'appello se si è assolti in primo grado

sab. 7 - Trentasei articoli che, per il ministro della Giustizia Angelino Alfano, restituiscono rapidità ed efficienza al processo penale e garantiscono «perfetta parità» tra accusa e difesa». Ma che per il Pd sono una risposta «deludente e dannosa» perché i processi saranno ancora più lenti; per l'Idv sono un ulteriore colpo per «demolire» la giustizia, soprattutto il processo Mills dov'è imputato il premier; per l'Anm riducono «l'accertamento dei reati e rendono i processi ancora più lenti». L'annunciata riforma della giustizia è stata approvata ieri dal Consiglio dei ministri. «All'unanimità», sottolinea il premier Silvio Berlusconi che annuncia subito un altro intervento. «Manca una norma che ci sta molto a cuore: quella secondo cui un cittadino assolto da un Tribunale non può più essere chiamato a un secondo o terzo grado dagli avvocati dell'accusa, magari solo per puntiglio o per perseverare nella giustezza della loro accusa perché pagati e in carriera per questo». Questa riforma «sarà incompleta» senza questa ulteriore modifica che, se necessario, «affronteremo anche con una riforma costituzionale». Di Pietro si scatena e immediatamente punta il dito contro il nuovo articolo 238 bis del Ddl Alfano, che vieta di usare in un processo (salvo quelli di criminalità organizzata), come «prova del fatto», sentenze divenute irrevocabili. Per il leader dell'Idv la ragione di questa modifica «è una sola: rendere ininfluente per Berlusconi la decisione che i giudici di Milano del processo a David Mills, stanno per emanare» (il 17 febbraio). Se Mills venisse condannato, sarebbe la prova, sostiene Di Pietro, della colpevolezza del corruttore, ovvero di Berlusconi. Nel Ddl c'è di tutto: molte modifiche sono proposte con norme ordinarie (quasi tutte quelle sul processo), molte altre con il sistema della delega (digitalizzazione, notifiche on line, competenza collegiale sulla custodia cautelare, elezione dei Pm onorari davanti al giudice di pace, irreperibili). Quanto basta per far dire all'Udc e al Pd che «il ricorso alla delega»; oltre ai tempi più lunghi, «non è la premessa migliore per ottenere una collaborazione dell'opposizione». Il Ddl riduce i pot.ri dei Pm e amplia quelli della difesa; obbliga il giudice ad astenersi (può anche essere ruscato) se esprime giudizi, fuori dal processo, nei confronti delle parti, tali da compromettere la sua imparzialità; introduce la revisione delle condanne definitive se la Corte di Strasburgo ha condannato l'Italia per violazione dei diritti della difesa; prevede che ogni tre mesi i capi degli uffici trasmettano on line i dati sulla produttività degli uffici «così i cittadini sapranno - spiega Alfano - perché un Tribunale va bene e un altro no». Viene ampliata la competenza delle Corti d'assise (formate da due giudici togati e da sei popolari), che potranno giudicare anche reati come associazione di stampo mafioso o per traffico di droga, sequestro di persona, terrorismo, pure se l'imputato dovesse chiedere il rito abbreviato (ora decide il Gup). A decidere sulle misure cautelari sarà il Tribunale distrettuale in composizione collegiale, non più il Gip. Quest'ultimo resta competente a convalidare arresto in flagranza e fermo così come resta il giudizio direttissimo davanti al Tribunale monocratico, ma la misura cautelare eventualmente applicata dovrà essere confermata sempre dal Tribunale collegiale distrettuale, entro 20 giorni. Chi è stato condannato a non più di tre anni potrà avere l'affidamento in prova solo se accetterà di svolgere lavori socialmente utili. Idem per i detenuti a cui restano da scontare tre annidi carcere. La Lega esulta per l'elezione dei Pm onorari davanti al giudice di pace (i candidati saranno scelti da avvocati, magistrati professori del distretto, ma designati dal Csm). Per la formazione e la comunicazione degli atti si procederà per via informatica e le notifiche avverranno con il sistema della posta elettronica. Ma per queste ultime modifiche bisognerà attendere i tempi, più lunghi, della delega legislativa. *Donatella Stasio*

IL SOLE 24 ORE

I diritti dell'imputato. Ammesse tutte le prove a discarico che non siano espressamente vietate dalla legge

Più spazio ai poteri della difesa

sab. 7 - Più spazio alla difesa per riequilibrare il processo penale. Il disegno di legge approvato ieri potenzia le prerogative degli avvocati nella convinzione di doverli mettere in condizioni di parità nel rapporto con il pubblico ministero. E così che viene ampliato il potere dell'imputato di fare ammettere prove a discarico senza altri limiti che il divieto esplicito di legge o la irrilevanza: l'imputato così ha diritto all'interrogatorio, all'esame e al controesame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e delle altre parti, nelle stesse condizioni del pubblico ministero. Semplici esempi, però, perché il disegno di legge precisa che il diritto si estende all'acquisizione di «ogni mezzo di prova». Tra le condizioni, la presentazione in cancelleria, almeno una settimana prima del dibattimento, della lista delle persone che si intende interrogare e l'indicazione delle circostanze su cui dovrà essere indirizzato l'esame. Rafforzate poi le indagini difensive in una direzione più volte indicata dall'avvocatura: il difensore potrà disporre della polizia giudiziaria ottenendo, dopo l'assenso del giudice, accompagnamento coattivo della persona che intende sentire, fatto salvo il legittimo impedimento. A fare da parziale contrappeso, e risolvendo anche contrasti sulla figura dell'avvocato nel corso della raccolta di elementi a difesa, la previsione secondo la quale il difensore che documenta in maniera incompleta o infedele le informazioni raccolte nell'ambito delle indagini difensive risponde del reato di falso in certificato commesso dall'esercente un servizio di pubblica necessità nel caso le utilizzi nel procedimento. A garanzia ulteriore della difesa, l'utilizzo delle sentenze irrevocabili, su cui ieri, per coincidenza, è arrivato il via libera della Corte costituzionale (si veda l'articolo a pagina 24), come prova del fatto in un altro dibattimento, sarà circoscritta ai processi per reati gravissimi come quelli per mafia e terrorismo. Vanno poi lette nella prospettiva di favorire l'attività difensive disposizioni come quella che limita l'attività integrativa d'indagine dopo l'inizio del processo, anche questa richiesta tradizionale dell'avvocatura penale: potrà essere autorizzata solo di fronte a ipotesi eccezionali come la necessità di acquisire prove sopraggiunte e in precedenza sconosciute oppure di effettuare nuovi accertamenti su fatti nuovi emersi nel corso del processo che si sta svolgendo. La richiesta di proroga delle indagini preliminari dovrà essere motivata dal Pm anche con specifico riferimento alle indagini già svolte, obbligandolo, in qualche modo, a scoprire le carte in anticipo. Il pubblico ministero dovrà poi formulare la richiesta di archiviazione in tutti i casi in cui l'ordinanza di custodia cautelare è stata annullata per mancanza dei gravi indizi di colpevolezza. Si amplia poi la lista dei casi in cui è possibile chiedere la revisione del processo concluso con condanna definitiva. Accogliendo le sollecitazioni che in questi anni erano arrivate più volte da Strasburgo sarà riaperto il processo nel quale è stata commessa una violazione, certificata da pronuncia della Corte europea dei diritti dell'uomo, della disciplina del «giusto processo». *Giovanni Negri*

IL SOLE 24 ORE

Indagini esplorative, arriva lo stop al Pm

Sab. 7 - Togliere al Pm, ma senza dare alla polizia giudiziaria più di quello che già ha. E' questo, in pillole, il commento a caldo dei Pubblici ministeri, destinatari di numerose norme del Ddl varato ieri. Prime fra tutte, quelle che ridisegnano i loro rapporti con la polizia giudiziaria. «Norme manifesto — dice il segretario dell'Anm, Giuseppe Cascini — prive di sostanziale efficacia e dirette esclusivamente a trasmettere un messaggio di sfiducia nei confronti dell'organo dell'accusa». La novità più rilevante è aver tolto al Pm la possibilità di «prendere notizia dei reati di propria iniziativa»: a questo ci penserà la Pg dalla quale il Pm potrà solo «riceverla». Niente più “indagini esplorative”, più volte rimproverate alle Procure. La Pg, secondo il Governo, godrà di maggiore autonomia, così da poter svolgere investigazioni anche autonome da quelle delegate dal Pm». Che continuerà a dirigere le indagini, «tenuto conto», per l'esercizio dell'azione penale, «dei risultati» delle investigazioni di polizia. Viene poi soppressa la possibilità del Pm di utilizzare le notizie iscritte in registri diversi, come il registro “atti relativi...” in cui vengono solitamente iscritti fatti denunciati da inchieste giornalistiche o da esposti di associazioni. Oggi, se sul tavolo di un Pm arriva un esposto o un articolo che denuncia l'irregolarità di una scalata bancaria o un'ipotesi di aggrottaggio da parte di una società quotata in Borsa, si iscrive nel “modello 45” (atti relativi) e si procede ad accertamenti. Domani, questo materiale, al pari delle denunce anonime, dovrà essere distrutto entro un anno, «onde evitare — spiega il Governo - il consolidamento di archivi di informazioni non giustificati dall'attività giudiziaria». Il risultato, osserva Cascini, sarà avere più iscrizioni “contro ignoti”, con l'avvio di una vera e propria indagine e «con una serie di rischi, come quello di provocare turbolenze in Borsa». La Pg, salvo casi particolari, ‘dovrà relazionare al Pm «entro 6 mesi», mentre per perizie, interrogatori dovrà farsi autorizzare dal Pm. Che; a differenza di oggi, non potrà più bloccare il trasferimento di un ufficiale di Pg, ma potrà solo esprimere un parere non vincolante. Per emettere misure cautelari il Pm dovrà ottenere il «visto obbligatorio» del capo dell'ufficio e se l'ordinanza è annullata per mancanza di gravi «indizi di colpevolezza» e non ci sono elementi nuovi a carico dell'indagato, dovrà chiedere l'archiviazione «a pena di nullità». La proroga delle indagini imporrà una motivazione più stringente e se oggi, per verificare la durata delle indagini si prende, come data di partenza, l'effettiva iscrizione nel registro degli indagati, con il Ddl il giudice potrà verificare, invece, se l'indagine è partita prima. «Viene così preclusa — spiega il Governo - ogni possibilità di aggirare la normativa sui termini procrastinando l'iscrizione».

IL SOLE 24 ORE

Come cambia il procedimento penale

Circoscritto il ruolo dell'accusa

Limiti ai poteri del Pm. Il Pm «non può più prendere cognizione diretta delle notizie di reato. Si limiterà a riceverle dalla polizia giudiziaria». Quest'ultima «godrà di maggiore autonomia, così da svolgere investigazioni anche autonome rispetto a quelle delegate dal Pm». E' previsto «un maggiore controllo sulle richieste di provvedimenti cautelari formulate dal Pm» tramite il visto obbligatorio del capo dell'ufficio

Polizia giudiziaria più autonoma. La polizia giudiziaria «potrà compiere tutti gli atti urgenti anche dopo che il Pm ha assunto la direzione delle indagini e svolgere di iniziativa ogni attività necessaria ad accertare reati». Salvo casi particolari, «la Pg svolge le indagini e relaziona al Pm entro sei mesi» mentre per accertamenti tecnici, interrogatori o confronti con l'indagato dovrà farsi autorizzare dal Pm

Ampliata la difesa dell'imputato

Diritto alla prova, impugnazioni. Potere più ampio per l'imputato di far ammettere le prove a discarico. «A parziale contrappeso, si impone maggiore rigore nell'indicare la rilevanza dei testimoni». Non più vietate le prove superflue Entro tre giorni dalla lettura del dispositivo della sentenza, Pm, imputato o parti civili devono dire se faranno appello. Se nessuno impugna, il giudice motiva la decisione con una sentenza breve

Revisione delle sentenze

Si potrà chiedere la revisione delle sentenze di condanna se la Corte europea dei diritti dell'uomo ha condannato l'Italia per violazione del diritto di difesa.

Il processo sarà sospeso se l'imputato è assente quando si procede per reati fino a cinque anni, cosiddetti a citazione diretta o sui quali è competente il giudice di pace

Novità su giudici e competenze

I processi in Corte d'assise

Ai reati già previsti, si aggiungono l'associazione per delinquere di stampo mafioso o per traffico di droga, il sequestro di persona per estorsione e i reati di terrorismo. In caso di giudizio abbreviato per questi reati non è più competente il Gip ma la Corte di assise. Criteri più certi per determinare il giudice territorialmente competente se non è individuabile il luogo in cui è stato commesso il reato

Astensione e ricusazione

Previsto l'obbligo di astensione del giudice che ha espresso giudizi fuori dall'esercizio delle funzioni giudiziarie nei confronti delle parti del procedimento e tali da recare pregiudizio all'imparzialità del giudice. Sarà inoltre controllata l'efficienza delle toghe attraverso sistemi di rilevamento informatici

IL SOLE 24 ORE

Giustizia. Nel progetto del Governo fissata la durata massima per ogni grado di giudizio, per un totale di sei anni

Processi veloci, appello alle parti

Rivista la legge Pinto: indennizzi solo se viene chiesta la conclusione nei tempi

Dom. 8 – Sei anni in tutto e risarcimento a ostacoli. Il disegno di legge approvato venerdì dal Consiglio dei ministri sulla riforma della procedura penale contiene anche un'ampia rivisitazione della legge Pinto che, dal 2001, prevede l'indennizzo per chi ha subito un danno, non solo patrimoniale, per l'eccessiva durata di un processo. Una legge che, approvata per dare sostanza alla disposizione costituzionale sulla ragionevole durata dei giudizi, ha dato luogo a un boom di richieste e di fatto ha intasato le Corti d'appello ed esaurito in tempi rapidi i budget a disposizione per i risarcimenti. Il disegno di legge corre ai ripari e mette nero su bianco — ed è la prima volta dopo un tentativo dell'ex ministro della Giustizia Mastella — i paletti temporali entro i quali un processo ha una durata equilibrata. La formula è «3 + 2 + 1», a seconda dei gradi di giudizio. Un processo cioè, nella migliore delle giustizie possibili, dovrà durare non più di tre anni in primo grado, di due in appello e di un anno in Cassazione, con un anno ulteriore nel caso la Cassazione decida il rinvio. E ciò in linea con quanto oggi stabilito ripetutamente dalla giurisprudenza della Cassazione che, sul punto, ha applicato i riferimenti stabiliti dalla Corte europea dei diritti dell'uomo. I limiti temporali acquistano una diretta incisività per i cittadini parti in giudizio, perché la richiesta di risarcimento è subordinata alla presentazione di un'istanza di sollecitazione da avanzare nei processi civili, penali e amministrativi, prima che scadano i termini assegnati a ciascun grado di giudizio. Senza istanza non ci sarà più indennizzo. Inoltre, il giudice cui l'istanza è rivolta dovrà, a partire dalla data del suo deposito, trattare il processo civile in via prioritaria, concludendolo con una sentenza motivata in maniera sintetica. L'obiettivo è quello di un cambio di prospettiva del rimedio da legge Pinto, che da risarcitorio diventerà anche acceleratorio. Per sgravare le Corti d'appello, che si segnalano come l'ufficio giudiziario in maggiore sofferenza, il disegno di legge definisce, dopo qualche tentazione di fare confluire tutto il procedimento in sede amministrativa, una procedura semplificata e non contenziosa. Almeno per quanto riguarda il primo grado. La richiesta di risarcimento andrà indirizzata personalmente e senza spese alla Presidenza della Corte d'appello competente. Il presidente, a sua volta, oppure un magistrato delegato dello stesso distretto e con l'utilizzo di personale amministrativo, potrà o respingere la richiesta, dopo avere acquisito tutto il materiale aggiuntivo utile per la valutazione, oppure, nel caso la consideri fondata, accoglierla ed emanare un decreto esecutivo con il quale dispone il pagamento dell'indennizzo. La corresponsione dovrà avvenire, per evitare un altro dei paradossi originati dalla legge Pinto per cui si sono segnalati casi sempre più frequenti di ritardi nel versamento di risarcimenti già decisi («legge Pinto sulla Pinto»), aumentando così il contenzioso davanti alla Corte dei diritti dell'uomo, entro 120 giorni dalla comunicazione del decreto all'interessato e all'amministrazione coinvolta. Nella liquidazione dell'indennizzo, il giudice terrà conto della domanda proposta o accolta nel processo nel quale si ritiene si sia verificata la violazione e la somma è ridotta fino a un quarto se il processo stesso ha visto soccombere la parte che chiede il risarcimento oppure per manifesta infondatezza. Una fase contenziosa sarà solo eventuale e di secondo grado. La Corte d'appello potrà essere chiamata in causa solo se la parte intende contestare la risposta negativa alla richiesta oppure non considera congrua la somma liquidata; alla Corte

d'appello potrà poi rivolgersi l'amministrazione contro il provvedimento di liquidazione del danno. La Corte d'appello dovrà decidere entro quattro mesi dal deposito del ricorso di opposizione con un decreto impugnabile in Cassazione, con il quale si conferma, modifica o revoca il provvedimento contestato. Un altro elemento chiave, disciplinato dal disegno di legge, è la misura dei risarcimenti per evitare disparità ingiustificate nelle liquidazioni: ogni anno, con decreto della Presidenza del consiglio, di concerto con i ministeri interessati, saranno fissati i limiti minimi e massimi degli indennizzi. *Giovanni Negri*

Le cinque deleghe

Il ricorso ai decreti legislativi. Nel Ddl approvato venerdì dal Consiglio dei ministri (per la prima parte del testo si veda «IL Sole 24 Ore» di ieri; per la seconda si veda la pagina successiva) — con il quale il Governo vuole riformare il processo penale — sono previste deleghe all'Esecutivo su riordino della disciplina delle comunicazioni e delle notificazioni del procedimento penale e di audizione di testimoni a distanza (Capo VII, articolo 25); attribuzione della competenza in materia di misure cautelari personali al tribunale in composizione collegiale (articolo 26); sospensione del processo celebrato in assenza dell'imputato (articolo 27); digitalizzazione del processo civile (articolo 28); digitalizzazione del processo penale (articolo 29)

IL SOLE 24 ORE

La misura viene incontro alla Lega

I Pm onorari eletti da magistrati e legali

Dom. 8 - Oggi sono 1.673 e la loro nomina è effettuata dal Csm dopo un procedimento che coinvolge la Procura e il Consiglio giudiziario. Domani verrà definita una pianta organica. Saranno eletti, sia pure da un elettorato selezionato. Si tratta dei viceprocuratori onorari, figure che rappresentano la pubblica accusa in tutti i procedimenti penali di competenza del giudice di pace o del giudice unico. Il disegno di legge approvato venerdì dal consiglio dei ministri per riformare alcuni aspetti del processo penale introduce, per la prima volta, un procedimento elettorale per una figura con compiti giurisdizionali. Una cambiale pagata alla Lega per sbloccare un provvedimento più volte annunciato e altrettante rinviato, da leggere in parallelo con l'aumento delle competenze della Corte d'assise, l'unico organo del nostro ordinamento che prevede l'affiancamento di giudici popolari a quelli togati. Obiettivo: introdurre elementi di partecipazione più o meno diretta del "popolo" all'amministrazione della giustizia. Ed è impossibile non avvertire l'eco della polemica che oppose i ministri della Giustizia delle due passate legislature: uno, il leghista Roberto Castelli, pretese che nelle aule di tribunale la scritta «La giustizia è uguale per tutti» fosse affiancata da quella «La giustizia è amministrata nel nome del popolo»; il suo successore, Clemente Mastella, fece rimuovere la targa per tornare alla vecchia versione. Nel caso dei Vpo, il disegno di legge prevede che venga formato un ruolo e una pianta organica dei soli viceprocuratori onorari delegati allo svolgimento delle funzioni di Pm davanti al giudice di pace. Solo davanti ai giudici di pace, e non anche al giudice unico, arrivando a uno «sdoppiamento» di questa figura di magistrato onorario. I Vpo inseriti in questa pianta organica saranno nominati nell'ambito di ciascun distretto di Corte d'appello dal Csm, su proposta del Consiglio giudiziario; tra i candidati eletti dai magistrati in servizio nel distretto, dagli iscritti negli Ordini degli avvocati, dai professori in materie giuridiche delle università del distretto. Il loro status sarà analogo ai magistrati togati: dovranno possedere gli stessi requisiti di onorabilità; per loro sono previste le stesse cause di incompatibilità e astensione e saranno soggetti ai medesimi illeciti disciplinari. La carica avrà la durata di cinque anni rinnovabili, tramite rielezione una sola volta. *Gi.Ne.*

Il "sovraccarico" sulle Corti territoriali

11.071 A Roma. E' il numero di casi di ritardi, relativi al tribunale di Napoli, su cui è competente il tribunale di Roma. Sempre rimanendo ai ritardi superiori ai mille procedimenti, Perugia è competente su 3.992 ritardi di Roma; Catanzaro su 2.149 ritardi di Potenza; Trento su 1.474 ritardi di Venezia; Napoli su 1.100 ritardi di Salerno; Genova su 1.100 ritardi di Firenze

81.340.093 I risarcimenti

E' il costo in euro derivante dal risarcimento dei danni per l'eccessiva durata dei processi, previsto dalla legge Pinto. Dal 2002 al 2008 dunque il ministero dell'Economia o le Corti d'Appello (a seguito della circolare Dag 938/05) hanno sborsato oltre 81 milioni di euro. Solo nel 2008 la spesa ha sfiorato i 25 milioni (24.999.847 euro circa)

ITALIA OGGI

Le sezioni unite della Cassazione fissano nuovi paletti sul tema delle nullità nel rito abbreviato

Sentenza ok se il giudice cambia

Nel processo penale è valida la pronuncia firmata dal presidente

Lun. 9 - Nel processo penale meno casi di nullità della sentenza. È infatti valida la motivazione redatta dal Presidente del Tribunale (o da altro magistrato da questo delegato) al posto del Gip, nel rito abbreviato, o al posto del giudice monocratico in quello ordinario, che, per legittimo impedimento, non ha potuto provvedere. La difesa, in questi casi, non può sollevare eccezioni sul provvedimento di condanna che resta valido a tutti gli effetti. A questa importante conclusione sono giunte le Sezioni unite penali della cassazione che, con la sentenza n. 3287 del 23 gennaio 2009, hanno risolto un contrasto di giurisprudenza ed esteso la norma contenuta del secondo comma dell'articolo 426 del c.p.p., rubricato, appunto, «requisiti della sentenza» nel giudizio abbreviato e l'articolo 599, nel rito ordinario. Il contrasto. Secondo l'orientamento abbandonato dal Massimo consesso di Piazza Cavour andava circoscritto «alla sola operazione della sottoscrizione della sentenza l'utilizzazione del meccanismo di sostituzione del giudice deliberante con il Presidente del tribunale o con altro giudice delegato». Questi collegi hanno infatti dato la precedenza assoluta al principio dell'immediatezza (sentenza n. 28150 del 2005). Si è formata poi una tesi in giurisprudenza, alla quale hanno dato continuità le Sezioni unite penali, secondo cui «è legittima la redazione dell'intera motivazione da parte del presidente del tribunale o del delegato, in caso di inadempimento del giudice decidente, e non considera ostativi, ai fini di tale interpretazione estensiva, il tenore letterale delle disposizioni citate ed il principio dell'immediatezza» (sentenza n. 552 del 2004).

I motivi della decisione. La maggiore difficoltà incontrata dal Collegio esteso per arrivare a un'interpretazione estensiva delle norme processuali sui requisiti della sentenza sta nel principio «dell'immediatezza della deliberazione». E cioè quello per cui ci dev'essere «una necessaria compenetrazione fra atto del decidere e atto del motivare, essendo ogni decisione logicamente ed indicibilmente basata su una pregressa individuazione delle ragioni fondanti». Ma questa osservazione, per quanto veritiera, deve fare anche i conti con il giusto processo e con le sempre crescenti esigenze di economia processuale. In proposito le Sezioni unite penali hanno condiviso a fatto proprie alcune osservazioni dei collegi della terza sezione che hanno reso negli anni interpretazioni estensive delle norme processuali al centro del contrasto: in primo luogo, si legge in sentenza, «la verifica della sussistenza delle condizioni di capacità del giudice va riferita ai soli momenti della trattazione del processo e della decisione, da tenere nettamente distinti da quello motivazionale»; c'è poi l'esigenza «di non porre in discussione l'irreversibilità di alcuni effetti (fondamentali quelli di libertà) immediatamente derivanti anche dalla lettura del solo dispositivo», e infine la necessità si privilegiare «un'interpretazione conforme ai principi posti dagli articoli 24, 111 e 112 della Costituzione».

La soluzione. Dopo aver vagliato i contrapposti orientamenti giurisprudenziali le Sezioni unite penali hanno affermato un nuovo approdo giurisprudenziale secondo cui «il potere sostitutivo attribuito al Presidente del Tribunale dagli articoli 426 e 599 c.p.p. non attiene soltanto alla sottoscrizione ma deve ritenersi esteso alla redazione integrale della motivazione della sentenza decisa da un giudice monocratico». In sostanza hanno aderito a quella parte della giurisprudenza che aveva dato un'interpretazione estensiva alle norme.

Il caso. È il caso di un medico condannato per violenza sessuale perchè aveva approfittato, durante le visite, di alcune sue pazienti. L'uomo era stato condannato con rito abbreviato dal Gip del Tribunale di Decenza a tre anni e otto mesi di reclusione. A causa di un ricovero in ospedale il giudice non aveva potuto redigere le motivazioni della sentenza di cui si era occupato il Presidente del Tribunale. Lui ha presentato un'eccezione di nullità che la Cassazione ha respinto. *Debora Alberici*

LA REPUBBLICA

Pressing del governo, ma il via libera non prima di mercoledì sera

Oggi la legge approda al Senato ma sfuma l'approvazione-lampo

Lun. 9 - ROMA — A meno di improbabili colpi di scena, sarà tra mercoledì notte e giovedì mattina che arriverà l'approvazione del disegno di legge del governo su Eluana Englaro. Giovedì per molti sarà troppo tardi, la paziente potrebbe essere a un punto di non ritorno. La fretta del governo confligge tuttavia con i tempi della democrazia parlamentare, per quanto compressi. Persino Renato Schifani, che ha cercato di accelerare l'iter ipotizzando un'approvazione del testo solo in commissione, ieri ha ammesso che l'aula «è una sede più opportuna rispetto all'ambito ristretto della commissione». Ma il tentativo di forzare il timing è ancora in corso. E lo dimostra l'appello dei capigruppo del Pdl di Camera e Senato «a tutti coloro che possono fare qualcosa, affinché «si adoperino per dare al Parlamento la possibilità di pronunziarsi, prima che la condizione di Eluana sia compromessa e sia compiuto «un attentato alla democrazia». «Non sarebbe la prima volta che Senato e Camera approvano una legge in meno di 24 ore — ragiona del resto Lucio Malan, navigato senatore Pd!—, è una cosa possibile con un testo di sole 47 parole». L'iter stabilito è in realtà un po' più lungo: oggi a mezzogiorno si riunirà la conferenza dei capigruppo di palazzo Madama per decidere l'immediato esame del provvedimento (ora in commissione Sanità) da parte dell'aula, già convocata per le sette di sera. Il via libera dunque potrebbe arrivare questa notte o domattina, vista anche l'ampia maggioranza di favorevoli. Oltre ai voti della maggioranza, il ddl riceverebbe il sì dei cattolici del Pd—dai teodem a Letta e Castagnetti, dell'Udc e anche di qualche dipietrista. Ieri Antonio Di Pietro ha annunciato che lascerà libertà di coscienza ai suoi, pur lasciando intendere il suo no al ddl: «Personalmente non vorrei vivere più se mi trovassi nelle condizioni di Eluana e chiederei ai miei cari di lasciarmi morire». Nelle fila del Pd c'è poi chi, come Stefano Ceccanti, ritiene che anche il ddl, come il decreto, ponga un problema di conflitto con il potere giudiziario, intervenendo su una materia che è oggetto di una sentenza, e che quindi il Parlamento non possa votarlo. «Proprio per questo motivo — annuncia il senatore —proporrò all'assemblea di gruppo (oggi alle cinque, ndr) di non partecipare ad un voto che non possiamo esprimere, essendo legislatori e non giudici». E promettono battaglia ovviamente anche i radicali, riuniti per tutta la notte per decidere se e come praticare l'ostruzionismo. Dopo il Senato, dove la partita potrebbe finire con una maggioranza di 205-210 favorevoli su 322, il testo passerà alla Camera. Gianfranco Fini riunirà la Capigruppo oggi stesso per stabilire il calendario e domani il ddl farà l'ultimo tragitto tra la commissione e l'aula. Ma la previsione informale (e unanime) degli uffici e dei gruppi è che sia materialmente impossibile finire prima di mercoledì sera. *Francesco Bei*


DIRITTO E GIUSTIZIA

Un passo avanti con l'analisi per focalizzare punti di forza e debolezza, opportunità e minacce

di Paola Parigi - Avvocato - Consulente di organizzazione e marketing dello studio legale

L'Analisi S.W.O.T.

Abbiamo affrontato già due diverse analisi propedeutiche a qualunque pianificazione di marketing per lo studio legale: l'analisi del mercato e l'analisi della concorrenza. Per completare la raccolta di dati utili alla pianificazione, occorre ora affrontare un ulteriore processo di approfondimento, l'analisi SWOT. L'acronimo in lingua inglese sta per *Strenght* (forza), *Weakness* (debolezza), *Opportunity* (opportunità), *Threaten* (minacce). L'obiettivo di questa analisi è la redazione di un documento in cui visivamente siano rappresentati gli elementi di vantaggio e i punti di forza su cui lo studio può incentrare la propria attività e le situazioni negative o le minacce esterne da cui è necessario difendersi. Il documento avrà l'aspetto di un foglio bianco diviso longitudinalmente e trasversalmente da due linee rette che si incrociano al centro. Ogni porzione di foglio corrisponde ad una lettera dell'acronimo, come raffigurato qui sotto:



La necessità di attribuire questa veste grafica (anche artigianale), non è un puro esercizio didattico, ma consente di visualizzare con maggiore efficacia i risultati dell'indagine per meglio rappresentare la concentrazione di elementi dell'uno e dell'altro tipo e soprattutto la loro quantità e bilanciamento reciproco.

Veniamo quindi al metodo di indagine.

I primi due indicatori su cui occorre concentrarsi: S (strength) e W (weekness), rappresentano i punti di forza e di debolezza dello studio. La loro individuazione è frutto di una indagine interna e autoreferenziale. Consistono, da un lato, in quelle caratteristiche e risorse dello studio che permettono di raggiungere i propri obiettivi e, dall'altro, da quei limiti e dalle criticità interne che invece possono impedire di ottenerli.

Costituiscono, ad esempio, punti di forza la disponibilità di particolari risorse economiche e finanziarie, una

specifica competenza (ad esempio linguistica) degli avvocati o la collocazione strategica dell'ufficio sul territorio e la sua informatizzazione.

Esempi di punti di debolezza sono la scarsità di risorse finanziarie o di liquidità, l'uscita di un socio stimato dallo studio, la mancanza di spazi in studio, la mancanza di un software gestionale, la difficoltà a recuperare i crediti dello studio e via dicendo.

Gli altri due indicatori, O (Opportunity) e T (Threaten), si riferiscono ad elementi esterni allo studio e in generale, all'ambiente di riferimento. Per la loro definizione, ci rimettiamo alle parole del *Guru* del marketing Philip Kotler, il quale in *Marketing e Management*, scrive: un'organizzazione «si trova di fronte a una “opportunità” di marketing quando gode di un vantaggio competitivo per quanto concerne uno specifico campo d'azione».

«Una “minaccia” ambientale può essere definita come una sfida posta da una sfavorevole tendenza o sviluppo in atto nell'ambiente, tale da poter determinare, in assenza di una specifica azione di marketing l'erosione dell'attività».

Un classico esempio di opportunità o vantaggio competitivo è rappresentato dall'assenza o scarsità di concorrenza in uno specifico settore, come ad esempio, il fatto di essere uno dei pochi studi specializzati in branche del diritto poco diffuse, come il diritto delle nuove tecnologie o la Giustizia Rotale. Ancora: un'“opportunità” si è rivelata, per molti studi l'introduzione di norme che hanno consentito di proporre ulteriori servizi alla clientela (l'affido condiviso, la normativa sulla responsabilità sociale, sulla privacy, l'antiriciclaggio, la sicurezza sul luogo di lavoro e via dicendo).

Un esempio di minaccia proveniente dall'esterno è la sostituzione del direttore affari legali di una impresa cliente, che era sempre stato il punto di riferimento dello studio o, per gli studi che incentravano il proprio lavoro sulla responsabilità civile e le assicurazioni, la normativa sulla liquidazione diretta del danno.

Quando sia chiaro che cosa andrà scritto in ogni area del foglio, allora si potrà visualizzare meglio la situazione, il suo eventuale disequilibrio o, come spesso accade, il sostanziale bilanciamento tra gli elementi negativi e quelli positivi per affrontare il passo successivo, ovvero affacciarsi al marketing strategico e alla pianificazione di azioni costruttive.

DIRITTO E GIUSTIZIA

Meeting point

Rapporto annuale sulla diffusione della giustizia alternativa in Italia	
MANIFESTAZIONE	convegno
DATA	lunedì 9 febbraio 2009
CITTÀ	<i>Milano</i>
LUOGO	Palazzo Turati, Via Meravigli n. 9/b
ORARIO	Dalle 9
ORGANIZZAZIONE	ISDACI - Istituto Scientifico per l'Arbitrato e il Diritto Commerciale, Unioncamere - Camere di Commercio d'Italia, Camera di Commercio di Milano, Camera Arbitrale di Milano, con il patrocinio della Camera dei Deputati.
NOVITÀ	

TEMA	L'attualità della Costituzione Italiana: un ponte fra passato e futuro
MANIFESTAZIONE	seminario
DATA	martedì 10 febbraio 2009
CITTÀ	<i>Roma</i>
LUOGO	Aula Avvocati - Palazzo di Giustizia, Piazza Cavour
ORARIO	Dalle 12
ORGANIZZAZIONE	Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, Scuola forense "Vittorio Emanuele Orlando"
VARIE	Verranno riconosciuti due crediti formativi
NOVITÀ	

TEMA	Diritto societario - La costituzione di Spa. Statuti. La Spa uni personale
MANIFESTAZIONE	seminario
DATA	martedì 10 febbraio 2009
CITTÀ	<i>Roma</i>
LUOGO	Aula Avvocati - Palazzo di Giustizia, Piazza Cavour
ORARIO	Dalle 14
ORGANIZZAZIONE	Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, Commissione di Diritto Commerciale e Societario
NOVITÀ	

TEMA	Le nuove frontiere dell'arbitrato
------	--

MANIFESTAZIONE	seminario
DATA	martedì 10 febbraio 2009
CITTÀ	Roma
LUOGO	sede del Consiglio Nazionale Forense, Via del Governo Vecchio n. 3
ORARIO	Dalle 16,30
ORGANIZZAZIONE	Consiglio Nazionale Forense, Camera di Commercio Svizzera in Italia, in collaborazione con l'Istituto Superiore di Studi sull'Arbitrato
VARIE	La partecipazione al seminario consente l'attribuzione di tre crediti formativi

TEMA	La disciplina del contratto di lavoro a termine: tutela del lavoratore ed esigenze dell'impresa
MANIFESTAZIONE	seminario
DATA	mercoledì 11 febbraio 2009
CITTÀ	Roma
LUOGO	Aula Magna della Suprema Corte di Cassazione, Piazza Cavour
ORARIO	Dalle 15,15
ORGANIZZAZIONE	Corte Suprema di Cassazione - Ufficio dei referenti per la formazione decentrata
NOVITÀ	

TEMA	Dialoghi di Diritto e processo amministrativo - Il rapporto tra aggiudicazione e contratto
MANIFESTAZIONE	seminario
DATA	giovedì 12 febbraio 2009
CITTÀ	Trento
LUOGO	sala conferenze della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Trento, Via Verdi n. 53
ORARIO	Dalle 16
ORGANIZZAZIONE	Università degli Studi di Trento
VARIE	Per la partecipazione all'incontro l'Ordine degli Avvocati di Trento ha deliberato il riconoscimento di tre crediti formativi

TEMA	I contratti finanziari derivati: Swap, controversie tra banche e imprese e strategie difensive - Introduzione ai derivati (I modulo)
MANIFESTAZIONE	percorso di formazione
DATA	venerdì 13 febbraio 2009
CITTÀ	Verona
LUOGO	Grand Hotel Verona, Corso Porta Nuova n. 105
ORARIO	Dalle 9,30
ORGANIZZAZIONE	Formaprof e Almaiura

VARIE	È prevista una quota di iscrizione. Il corso è accreditato dal Consiglio dell'Ordine forense di Verona ai fini della formazione continua obbligatoria degli avvocati. La partecipazione all'evento garantirà il riconoscimento di due crediti formativi per ciascun modulo
NOVITÀ	

TEMA	Condomini e locazioni - Disciplina legislativa e questioni giurisprudenziali - Contratti transitori: disciplina legislativa ed orientamenti giurisprudenziali
MANIFESTAZIONE	seminario
DATA	martedì 17 febbraio 2009
CITTÀ	Roma
LUOGO	Aula Avvocati - Palazzo di Giustizia, Piazza Cavour
ORARIO	Dalle 12,30
ORGANIZZAZIONE	Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma

TEMA	Diritto societario - Conferimenti e finanziamenti soci nelle Spa
MANIFESTAZIONE	seminario
DATA	martedì 17 febbraio 2009
CITTÀ	Roma
LUOGO	Aula Avvocati - Palazzo di Giustizia, Piazza Cavour
ORARIO	Dalle 14,30
ORGANIZZAZIONE	Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, Commissione di Diritto Commerciale e Societario
NOVITÀ	

TEMA	Bioetica e diritto penale
MANIFESTAZIONE	seminario
DATA	mercoledì 18 febbraio 2009
CITTÀ	Roma
LUOGO	Aula Giallombardo della Suprema Corte di Cassazione, Piazza Cavour
ORARIO	Dalle 15
ORGANIZZAZIONE	Consiglio Superiore della Magistratura - Ufficio dei magistrati referenti per la formazione decentrata presso la Corte Suprema di Cassazione
NOVITÀ	

TEMA	La scommessa della parità: donne e uomini nella professione forense
MANIFESTAZIONE	convegno
DATA	giovedì 19 febbraio 2009
CITTÀ	Roma
LUOGO	Auditorium Consiglio Regionale, Via Cavour n. 2/4

ORARIO	Dalle 9
ORGANIZZAZIONE	Consiglio Nazionale Forense

TEMA	Le leggi razziali e gli avvocati italiani: uno sguardo in provincia
MANIFESTAZIONE	convegno
DATA	venerdì 20 febbraio 2009
CITTÀ	<i>Pisa</i>
LUOGO	Stazione Leopolda, Piazza Guerrazzi
ORARIO	Dalle 10
ORGANIZZAZIONE	Consiglio Nazionale Forense

TEMA	I contratti finanziari derivati: Swap, controversie tra banche e imprese e strategie difensive - Aspetti peritali, fiscali e contabili (II modulo)
MANIFESTAZIONE	percorso di formazione
DATA	venerdì 20 febbraio 2009
CITTÀ	<i>Verona</i>
LUOGO	Grand Hotel Verona, Corso Porta Nuova n. 105
ORARIO	Dalle 9,30
ORGANIZZAZIONE	Formaprof e Almaiura
VARIE	È prevista una quota di iscrizione. Il corso è accreditato dal Consiglio dell'Ordine forense di Verona ai fini della formazione continua obbligatoria degli avvocati. La partecipazione all'evento garantirà il riconoscimento di due crediti formativi per ciascun modulo
NOVITÀ	

TEMA	Il danno non patrimoniale risarcibile ex art. 2059 C.C.: il danno esistenziale dopo le Sez. U.
MANIFESTAZIONE	convegno
DATA	sabato 21 febbraio 2009
CITTÀ	<i>Bologna</i>
LUOGO	Teatro Auditorium Manzoni, Via De'Monari n. 1-2
ORARIO	Dalle 9
ORGANIZZAZIONE	Associazione Melchiorre Gioia, in collaborazione con Fondazione Forense Bolognese
VARIE	Evento accreditato da Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna. L'iscrizione va effettuata entro il 19 gennaio. Previsto il riconoscimento di sei crediti formativi